



**Eventi sismici 15/12/2009
Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3**

**INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI RAFFORZAMENTO LOCALE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA**

**MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE
SUGLI EDIFICI DI CUI AI COMMI b-bis), b-ter) e b-quater) DELL'ART. 2, COMMA 2 DELLA
LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3**

E

**DI RIAMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI
DICHIARATE DECADUTE AI SENSI DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 9
DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2013, N. 3**

Art. 1
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, termini e modalità per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di accesso ai contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 per gli interventi di ripristino degli edifici privati danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, di cui alle tipologie individuate ai commi b-bis), b-ter) e b-quater) dell'articolo 2, comma 2 della medesima LR n. 3/2013, siti nei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano.
2. Vengono altresì stabilite procedure, termini e modalità per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle domande di riammissione a contributo degli interventi eseguiti o ancora da eseguire su unità immobiliari dichiarate decadute dal contributo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della LR n. 3/2013, abrogati dall'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 13.

Art. 2
(Categorie di interventi ammessi a contributo)

1. Le categorie di interventi finanziabili con i contributi di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
 - a) interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione dei relativi progetti, di edifici che presentano soglie di danneggiamento o vulnerabilità superiori ai valori indicati ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 dell'allegato A sub A2 alla presente deliberazione o carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato;
 - b) interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione dei relativi progetti, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ai valori indicati ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 dell'allegato A sub A2 alla presente deliberazione e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), l'intervento di miglioramento deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.
3. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011.

Art. 3
(Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della LR n. 3/2013 sono i soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari di diritti reali di godimento sui suddetti immobili qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a mezzo di procura speciale notarile, a dare attuazione agli interventi.

Art. 4
(Priorità di finanziamento degli interventi)

1. Il finanziamento degli interventi avviene prioritariamente per le unità immobiliari di cui all'articolo 1, comma 2 riammesse a finanziamento dai Comuni e, a seguire, per gli edifici di cui all'articolo 1 comma 1 nel rispetto delle seguenti fasce prioritarie nelle quali sono classificati gli edifici medesimi, definite in continuità alla classificazione delle fasce prioritarie a), b), c) e d) già adottata all'articolo 11 della DGR n. 411 del 08/05/2013:
 - e) edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti

- f) edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti
 - g) edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale, emessa entro la data di pubblicazione della presente deliberazione, che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché utilizzate, anche se solo temporaneamente;
2. Nell'ambito della fascia di priorità g) di cui al comma 1, sono considerati prioritari, nel seguente ordine:
 - 1) gli edifici di pubblica utilità sedi di associazioni;
 - 2) gli edifici comprendenti unità immobiliari per le quali nella domanda di accesso al contributo sia stato indicato l'interesse a destinare le stesse a residenza anagrafica con stabile dimora dei beneficiari dei contributi per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo.
 - 3) gli edifici comprendenti unità immobiliari per le quali nella domanda di accesso al contributo sia stato indicato l'interesse a destinare le stesse a servizio, quale bene strumentale, di nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo.
 3. Nell'ambito delle categorie prioritarie di cui ai punti 2) e 3) del comma 2 sono altresì considerati prioritari gli edifici con il maggiore rapporto percentuale fra il numero delle unità immobiliari da destinare residenza con stabile dimora o attività produttiva ed il numero totale delle unità immobiliari costituenti l'edificio.
 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, fra gli edifici collocati nella fascia g) di cui al comma 1 sono considerati prioritari quelli con il maggior rapporto percentuale fra il numero delle unità immobiliari ad uso abitativo ed il numero totale delle unità immobiliari costituenti l'edificio.
 5. Ai fini del finanziamento, gli edifici prioritari di cui ai punti 2) e 3) del comma 2 conserveranno la priorità assegnata sulla base dello specifico interesse manifestato nella domanda, solo nel caso in cui i beneficiari dei contributi si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto o comunque prima del rilascio della concessione contributiva da parte del Comune, a destinare l'immobile oggetto di finanziamento a propria residenza anagrafica con stabile dimora ovvero a servizio, quale bene strumentale, di nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla ripristinata agibilità. Il mancato rispetto del suddetto impegno comporta la decadenza dal contributo ed il recupero della quota di contributo eventualmente erogato aumentata degli interessi legali.
 6. Ai fini delle presenti disposizioni, per edificio si intende l'unità strutturale (U.S.) così come individuata ai sensi della definizione di cui all'allegato A sub A1 alla presente deliberazione.
 7. Sono esclusi dai contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della LR n. 3/2013 gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.
 8. Ai fini della classificazione di cui alle fasce prioritarie e) ed f) definite al comma 1, la pertinenza è individuata secondo la definizione di cui all'articolo 21, comma 1 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2.

Art. 5

(Presentazione delle domande per gli edifici di cui all'articolo 1, comma 1)

1. Per gli edifici *di cui all'articolo 1, comma 1*, ubicati all'esterno della perimetrazione del Programma integrato di recupero di Spina nel Comune di Marsciano, i soggetti individuati dall'articolo 3 devono presentare, a pena di decadenza, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è sito l'edificio danneggiato. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B alla presente deliberazione.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici e attraverso i canali informativi digitali.

3. Nel caso di più proprietari di una o più unità immobiliari presenti nell'ambito dello stesso edificio, la domanda è presentata per conto degli stessi:
 - dall'amministratore del condominio, ove esistente;
 - da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dai proprietari;
 - da altro soggetto munito di procura speciale resa dinanzi al notaio, relativa alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi.
4. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve indicare:
 - a. ubicazione ed estremi catastali dell'edificio;
 - b. il numero delle unità immobiliari costituenti l'edificio alla data dell'evento sismico;
 - c. la situazione, con riferimento alla data dell'evento sismico, rispetto ai precedenti eventi sismici;
 - d. il nominativo del tecnico incaricato alla progettazione;
5. Alla domanda deve essere allegato:
 - a) il verbale del condominio o gli atti di delega, ovvero le procure notarili speciali relative alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi;
 - b) per ciascuna delle unità immobiliari costituenti l'edificio, l'apposito allegato B1 alla domanda contenete le seguenti informazioni, riferite alla data dell'evento sismico,:
 1. gli estremi catastali;
 2. la superficie;
 3. la destinazione d'uso;
 4. il numero, la data e il tipo dell'ordinanza sindacale di sgombero;
 5. il nominativo/ragione sociale dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
 - c) la nomina del tecnico incaricato della progettazione di cui all'allegato B3 alla domanda;
 - d) la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione, di cui all'allegato B2 alla domanda, attestante:
 - il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
 - i valori di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio rispetto alle soglie indicate ai punti 1.1, 1.2, 2 e 3 delle direttive tecniche di cui all'allegato A sub A2 alla presente deliberazione, nonché l'eventuale presenza sullo stesso edificio di carenze strutturali gravi così come definite al punto 1.3 dello stesso allegato;
 - e) la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione, di cui all'allegato B4 alla domanda, attestante la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle maggiorazioni previste rispettivamente dall'articolo 4, comma 11, della LR n. 3/2013 e dall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164.
6. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune richiede per una sola volta le necessarie integrazioni, che debbono essere prodotte entro e non oltre i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.
7. Non sono considerate ammissibili le domande riferite ad edifici di cui alle fattispecie previste all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) dell'allegato 1 alla DGR n. 411 del 08/05/2013.

Art. 6

(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)

1. Gli aventi diritto ai benefici previsti dalla LR n. 3/2013 che abbiano già prodotto domanda per precedenti eventi sismici e che non siano titolari di concessione contributiva possono accedere ai contributi disposti dalla citata legge regionale previa rinuncia ai benefici precedenti. Tale rinuncia è espressa all'atto della formulazione della domanda di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Esecuzione anticipata dei lavori)

1. I beneficiari dei contributi per gli interventi sugli edifici inseriti negli elenchi predisposti dai Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, esclusi dai benefici previsti dagli articoli 4 e 5 della LR n. 3/2013 per mancanza di fondi, possono essere autorizzati dal Comune, previa verifica

della completezza della documentazione progettuale ed amministrativa da parte del medesimo Ente, ad eseguire i lavori in anticipazione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, che potrà essere concesso, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, subordinatamente alle disponibilità finanziarie e a condizione che risultino rispettate le disposizioni dettate dalla LR n. 3/2013, nonché:

- le norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione dei progetti;
 - le direttive tecniche di cui all'allegato A alla DGR n. 411/2013;
 - le procedure, con l'utilizzo della relativa documentazione, previste nell'allegato 1 alla DGR n. 411/2013 per la redazione dei progetti e per la rendicontazione dei lavori.
2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

Art. 8
(Cumulo)

1. I contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della LR n. 3/2013 non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164.

Art. 9
(Graduatoria delle domande di cui all'articolo 5 e stima del fabbisogno finanziario)

1. I Comuni, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5, trasmettono alla Giunta regionale il riepilogo delle domande presentate ammissibili a contributo, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'articolo 4 e la stima del fabbisogno necessario alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 4 e 5 della LR n. 3/2013, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato D alla presente deliberazione.

Art. 10
(Presentazione delle domande per le unità immobiliari di cui all'articolo 1, comma 2)

1. Per le unità immobiliari di cui all'articolo 1, comma 2, i beneficiari del contributo oggetto di decadenza ai sensi dell'articolo 9 della LR n. 3/2013, presentano, a pena di improcedibilità, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, apposita domanda, redatta in carta semplice, diretta al Sindaco del Comune nel quale è sito l'edificio danneggiato.
2. I comuni informano del suddetto termine i beneficiari del contributo oggetto di decadenza di cui al comma 1.

Art. 11
(Elenco delle domande di cui all'articolo 10 e relativo fabbisogno finanziario)

1. I Comuni, entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 10, trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco delle domande pervenute.
2. Per ognuna delle unità immobiliari di cui al comma 1 è necessario che venga specificato il motivo della decadenza e l'importo del contributo revocato.

Art. 12
(Finanziamento degli interventi)

1. Il finanziamento degli interventi di cui alle domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 10, verrà autorizzato con apposita deliberazione di Giunta regionale tenuto conto dei rispettivi fabbisogni comunicati dai Comuni in esecuzione di quanto disposto dagli articoli 9 e 11, sulla base delle risorse disponibili e secondo eventuali ulteriori ordini di priorità nel caso di risorse insufficienti alla totale copertura dei fabbisogni.